

www.agenziadepaoli.it E-mailt info@agenziadepaoli.it Sogg. a dir. e controllo da parte Soc. Luigi De Paoli & C. Snc P.IVA/C.F. e Reg. Impr. RN n. 02336950401 REA RN n.271613 - cap.soc. € 11.000,00 i.v.

NUOVI CONTROLLI TECNICI SU STRADA

Il decreto ministeriale n. 215, entrato in vigore il 20 maggio 2018, introduce una nuova tipologia di controlli che potranno essere effettuati su strada su tutti i mezzi adibiti al trasporto di cose aventi massa massima superiore a 3,5 t, tutti i mezzi adibiti al trasporto di persone aventi almeno 9 posti (escluso il conducente) e tutti i rimorchi aventi massa massima superiore a 3,5 t. La normativa prevede che ogni anno vengano sottoposti a controllo almeno il 5% dei mezzi circolanti su strada, con l'intento di costituire una classificazione del rischio relativo ad ogni autotrasportatore prima nazionale poi europea. Per attribuire un profilo di rischio ad un'impresa, l'autorità competente può avvalersi degli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale i quali elencano rispettivamente gli elementi del sistema di classificazione del rischio e l'ambito dei controlli tecnici su strada. In altre parole: il primo stabilisce quali calcoli effettuare al fine di attribuire un punteggio ad ogni veicolo, mentre il secondo elenca gli elementi che possono essere oggetto di controllo. In particolare questi ultimi potranno essere: identificazione del veicolo, impianto di frenatura, sterzo, visibilità, impianto elettrico, assi, ruote, pneumatici, sospensioni, telaio, elementi fissati al telaio, stato della carrozzeria, equipaggiamenti vari, emissioni ecc. In sostanza gli ispettori esamineranno dettagliatamente ogni mezzo con l'intento di individuare eventuali carenze e classificante in base a tre gruppi: "carenze lievi", che non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o ripercussioni sull'ambiente; "carenze gravi", che possono pregiudicare la sicurezza del veicolo o avere ripercussioni sull'ambiente; "carenze pericolose", che costituiscono un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale. L'ufficiale al termine del controllo potrà disporre, in base al numero e all'entità delle carenze riscontrate, che esse siano rettificate prima della rimessa in circolazione del veicolo,in alternativa la sua sottoposizione ad un controllo tecnico completo entro un termine stabilito, o infine che l'utilizzo del veicolo stesso sia vietato fino a quando tali carenze non vengano rettificate. In conclusione, come anticipato, l'ispettore addetto calcolerà il punteggio di rischio che verrà assegnato al veicolo e, di conseguenza, all'impresa proprietaria.

Tali informazioni (il punteggio ottenuto e le carenze riscontrate) saranno utilizzate per sottoporre a controlli più rigorosi e frequenti le imprese che presenteranno un fattore di rischio elevato. Dunque, un'impresa il cui veicolo risulti carente ad un controllo avrà buone probabilità che un altro dei suoi veicoli possa essere fermato e sottoposto a verifiche ancor più severe.

Un'ulteriore novità introdotta da tale decreto consiste nel controllo del fissaggio del carico: durante l'ispezione del veicolo l'addetto potrà verificare le modalità e gli strumenti utilizzati per accertarsi che il carico permetta un trasporto sicuro anche in situazioni di emergenza.

In particolare l'allegato 3 indica le specifiche che sarà necessario rispettare nell'atto di fissare il carico; tra questi si fa riferimento anche a norme tecniche riguardanti gli strumenti da utilizzarsi, (cinghie, catene e funi), altre riguardanti elementi del veicolo che devono risultare conformi, (punti di ancoraggio, casse mobili e teloni impermeabili), e altre ancora riguardanti le modalità scelte per il fissaggio del carico, (l'imballaggio per il trasporto o il calcolo delle forze di ancoraggio). Le eventuali anomalie riscontrate verranno classificate come carenze al pari di quelle precedentemente elencate, e se giudicate pericolose per la circolazione potranno comportare il fermo del veicolo.